Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 12 giugno 1924** **Numero 138**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compono di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Picrucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto* — Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*) — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci* — Venezia *Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 885.

LEGGE 15 maggio 1924, n. 891.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, e del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, concernenti il divieto dell'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione internazionale di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nella industria dei fiammiferi e il R. decreto 23 dicembre 1920, numero 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 886.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 869.

Aggiunte e modificazioni al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, relativo all'inquadramento nelle nuove tabelle organiche del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, viene sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le promozioni al grado 1° saranno conferite a scelta e quelle al grado 2° e successivi unicamente per merito comparativo, salvo le eccezioni che verranno stabilite con le norme di applicazione, per le qualifiche per le quali si ritenga necessario continuare a disciplinarne il conferimento in base al risultato di appositi esami di idoneità, e salvo quelle derivanti da esami di concorso interno banditi dall'Amministrazione.

« In via transitoria, cioè fino alla pubblicazione del nuovo regolamento del personale e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1924, le promozioni potranno essere conferite qualunque sia l'anzianità dell'agente nel grado in cui si trova all'atto dello scrutinio, e per promozioni a gradi non superiori al sesto possono essere scrutinati, quando le esigenze del servizio lo richiedano, oltre agli agenti del grado immediatamente inferiore nel rispettivo quadro delle tabelle, anche agenti del grado successivo.

« Le promozioni stesse saranno deliberate dal Ministro per le comunicazioni:

sentito il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, per quelle al grado 1°, salvo, per quanto riguarda il capo servizio della ragioneria, il concerto col Ministro per le finanze, in base all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta presentata dal direttore generale, in base alle graduatorie definitive concretate dalla Commissione centrale di avanzamento appresso indicata, per quelle ai gradi dal 2° al 10°, previa designazione delle Commissioni locali per quelle ai gradi dal 3° al 10°;

sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, in base alle graduatorie definitive concretate dalle Commissioni locali, per quelle ai gradi inferiori al 10°.

« Le altre promozioni da conferirsi in seguito ad esami di concorso o di idoneità saranno deliberate dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

« La Commissione centrale di avanzamento sarà presieduta dal direttore generale e sarà costituita dai dirigenti dei servizi centrali o loro sostituti. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale sarà presieduta dal dirigente di servizio più anziano.

« Le Commissioni locali per il personale addetto ai servizi centrali ed ai relativi uffici distaccati, saranno presiedute per ciascun servizio dal dirigente, e ne faranno parte i funzionari incaricati della sostituzione di esso dirigente, nonchè i dirigenti dei singoli uffici purchè di grado non inferiore a quello per il quale gli agenti sono da scrutinarsi e comunque di grado non inferiore al 3° od immessi ufficialmente nelle relative funzioni.

« Le Commissioni locali per il restante personale saranno presiedute dal capo del compartimento e composte, per ciascuna specialità di servizio, dal capo della rispettiva unità e dai capi dei relativi uffici, purchè di grado non inferiore a quello per il quale gli agenti sono da scrutinarsi o comunque di grado non inferiore al 3° od immessi ufficialmente nelle relative funzioni.

« Le promozioni da effettuarsi con decorrenza anteriore al 1° marzo 1924, verranno conferite, secondo le presenti disposizioni, nelle qualifiche e nei gradi delle tabelle allora in vigore, osservando, per la composizione delle Commissioni e per la competenza a formulare le relative proposte ed a deliberare in merito ad esse, l'equiparazione dei gradi risultanti dall'allegato *B* al presente decreto.

« Il Ministro per le comunicazioni viene incaricato dell'emanazione delle norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ».

Art. 2.

La Commissione di cui al 2° comma dell'art. 13 del Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, s'intende chiamata a risolvere soltanto le controversie relative all'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione. Essa sarà

composta e presieduta come la Commissione centrale di avanzamento, con l'intervento anche di un funzionario dell'Avvocatura erariale generale da designarsi dall'avvocato generale e sarà assistita da un funzionario di grado non inferiore al 6° in qualità di segretario.

Alla Commissione stessa saranno sottoposte, per le sue risoluzioni inappellabili, anche le controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 27 gennaio 1924, n. 228, riguardante la sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale proveniente dalle cessate Amministrazioni austriache.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 giugno 1924.
Atti del Governo registro 225, foglio 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 887.

REGIO DECRETO 11 maggio 1924, n. 895.

Aumento di posti di ruolo in dipendenza della istituzione di una sezione di agrimensura presso l'Istituto tecnico di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679, ed il Regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, numero 1566;
Veduto l'art. 232 del Regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 30 luglio 1922, per effetto del quale è stata istituita, a decorrere dal 1° ottobre 1922, una sezione di agrimensura presso l'Istituto tecnico di Cremona;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922, n. 984, che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, per l'anno scolastico 1922-23, sono aggiunti dal 1° ottobre 1922 i seguenti altri posti in dipendenza della istituzione di una sezione di agrimensura presso l'Istituto tecnico di Cremona:

N. 3 posti del ruolo *A* e precisamente:

n. 1 posto d'insegnante di agraria, computisteria agraria ed estimo;

n. 1 posto d'insegnante di costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva;

n. 1 posto d'insegnante di topografia e disegno topografico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1924.
Atti del Governo; registro 225, fogli 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 888.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 906.

Provvedimenti a favore del comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di eliminare dal bilancio del comune di Roma le annualità di ammortamento dei mutui assunti in dipendenza di servizi o per effetto di contingenze, connessi con le funzioni di capitale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924 lo Stato assumerà l'onere delle annualità di ammortamento dovute dal comune di Roma alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione di credito comunale e provinciale in dipendenza di mutui contratti, come dall'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, per scopi inerenti a servizi della capitale del Regno e per spese sostenute in tale sua qualità a esclusivo carico del bilancio comunale.

Art. 2.

Per i mutui di cui ai numeri 1 a 27 della tabella di cui all'art. 1 del presente decreto, lo Stato pagherà alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione di credito comunale e provinciale, rispettivamente, il 1° agosto di ciascun anno, le annualità 1925 e seguenti, e il 1° novembre la seconda semestralità 1924.

Per il mutuo di cui al n. 28 della tabella stessa, lo Stato pagherà alla Sezione di credito comunale e provinciale, il 16 aprile di ciascun anno le annualità 1925 e seguenti, e il 15 luglio 1924 la somma di L. 246,980.50 in dipendenza della annualità 1924.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto agli stanziamenti nel bilancio del Ministero delle finanze delle somme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per spese accessorie.

E' elevato a 7 milioni il conto corrente di cui all'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 80. — GRANATA.

Mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti e con la Sezione di credito comunale e provinciale.

N° d'ordine	Importo del mutuo	Data del provvedimento	Ammortamento		Importo annualità di ammortamento
			Periodo	Ammortamento	
	a) Mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti				
1	3,482,400	31-1-1909	50	1910-1959	159,448.92
2	4,100,000	28-10-1910	50	1912-1961	187,727.04
3	4,093,200	6-6-1910	50	1911-1960	187,415.70
4	1,073,000	30-1-1916	50	1917-1966	57,575.04
5	1,000,000	26-10-1916	50	1917-1966	53,658.84
6	5,000,000	6-9-1917	50	1918-1967	191,928.42
7	2,000,000	2-5-1918	50	1919-1968	107,317.68
8	1,888,900	3-11-1918	50	1919-1968	101,356.20
9	12,800,000	27-11-1919	50	1920-1969	485,696.70
10	12,600,000	15-7-1920	50	1921-1970	478,107.60
11	15,000,000	8-10-1920	50	1921-1970	569,175.90
12	50,000,000	9-6-1921	50	1922-1971	1,897,252.50
13	10,300,000	16-10-1921	50	1923-1972	390,834 —
14	10,000,000	9-8-1922	50	1924-1973	536,588.40
15	5,000,000	7-8-1922	50	1923-1972	268,294.20
16	5,000,000	5-9-1922	50	1923-1972	268,294.20
17	10,000,000	31-1-1923	50	1924-1973	536,588.40
18	10,000,000	24-2-1923	50	1924-1973	536,588.40
19	10,000,000	14-7-1923	50	1924-1973	536,588.40
20	10,000,000	8-2-1924	50	1925-1974	536,588.40
	b) Mutui concessi dalla Sezione di credito comunale e provinciale				
21	13,309,000	27-3-1898	50	1898-1947	649,823.16
22	31,024,200	4-9-1898	50	1898-1947	1,493,984.04
23	1,158,600	15-12-1898	50	1899-1948	55,792.92
24	1,530,800	25-12-1900	50	1901-1950	73,716.36
25	1,020,600	18-10-1901	50	1902-1951	49,147.44
26	834,000	26-4-1903	50	1904-1953	40,161.66
27	13,004,400	16-7-1904	50	1905-1954	610,432.68
28	residuo debito dipendente dal mutuo di lire 152,582,000	11-7-1904	60	1905-1964	978,847.20
				TOTALE L.	12,038,931.30

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 889.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 897.

Equiparazione dei diplomi rilasciati dall'Istituto musicale « Cesare Pollini », di Padova, a quelli rilasciati dai Regi conservatori di musica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del presidente dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova in data 18 ottobre 1922;

Veduta la deliberazione in data 4 febbraio 1924 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova;

Veduta la deliberazione della Giunta comunale di Padova in data 8 febbraio 1924, debitamente approvata dalle autorità tutorie;

Udito il parere della Commissione nominata con il decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1923;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I diplomi di licenza rilasciati dall'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova ai candidati che abbiano superato le prove di esame, prescritte nei programmi ministeriali in vigore, di composizione, canto, organo, pianoforte, arpa, violino e viola, violoncello, contrabasso, clarinetto, canto corale e tromba, sono equiparati per tutti gli effetti legali ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 890.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 904.

Proroga dei termini stabiliti dal R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, relativo all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 1 del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativi alla trasformazione degli uffici postali, te-

legrafici e telefonici delle nuove Provincie in uffici principali, secondari, ricevitorie, agenzie, e posti telefonici pubblici, sono prorogati al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 891.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 907.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo al comune di Ascoli Piceno per sistemazione di bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di provvedere a mettere in grado il comune di Ascoli Piceno di riparare a disavanzi di passati esercizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Ascoli Piceno, che si trova in gravi ed eccezionali condizioni finanziarie, un mutuo di L. 2,000,000 all'interesse del 5.50 per cento e con ammortamento in 50 anni, per deficienze di bilancio, accertate o da accertarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 892.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1924, n. 908.

Approvazione di due convenzioni relative ai servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, col quale furono approvate le convenzioni provvisorie in data 18 marzo 1923 per l'esecuzione dei servizi marittimi sovvenzionati;

Viste le convenzioni stipulate in data 4 marzo 1924 con la società Marittima italiana per la continuazione dell'approdo a Livorno nella linea Genova-Bombay e con la società Lloyd Triestino per la continuazione della linea Trieste-Gravosa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste ed i telegrafi, Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Ministri per la marina, per gli affari esteri, per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le allegate convenzioni in data 4 marzo 1924 stipulate:

1° Con la società Marittima italiana per la continuazione dell'approdo a Livorno nella linea Genova-Bombay dal 1° gennaio 1924 sino alla cessazione della convenzione 18 marzo 1923, allegato *D* al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045;

2° Con la società Lloyd Triestino per la continuazione della linea Trieste-Gravosa dal 1° gennaio 1924 sino alla cessazione della convenzione 18 marzo 1923, allegato *L* al R. decreto-legge 26 aprile 1923 suddetto.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa per l'esercizio 1923-24 è autorizzato l'aumento di L. 262,500 allo stanziamento del capitolo 123 del bilancio del Ministero della marina, restando di ugual somma diminuito lo stanziamento del capitolo 140 dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — REVEL — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *giugno* 1924.
Atti del Governo, registro 225, *foglio* 82. — GRANATA.

PREMESSO

che con la Convenzione in data 18 marzo 1923, allegato *D* al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, stipulata fra il Commissario per i servizi della marina mercantile e la società di navigazione « Marittima italiana », sedente in Genova, quest'ultima si obbligò di

eseguire una linea di navigazione fra Genova e Bombay con 12 viaggi all'anno, normalmente a periodi di 4 settimane con approdi intermedi a Napoli, Catania, Porto Said, Suez e Aden, verso il contributo statale annuo di L. 4,600,000, e per la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo proroga di anno in anno fino a che non fosse intervenuto il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati o disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine di ciascun anno;

che con articolo aggiuntivo a detta Convenzione la società « Marittima italiana » si obbligò di far approdare a Livorno i piroscafi della linea Genova-Bombay durante la loro sosta nel porto di Genova, a cominciare dal mese di aprile 1923 e non oltre il 31 dicembre stesso anno, e però senza condizione di proroga;

che la Convenzione 18 marzo 1923 è rimasta frattanto prorogata al 31 dicembre 1924, salvo rescissione anticipata in caso che intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati;

Ritenuta l'opportunità di conservare al porto di Livorno la diretta comunicazione senza trasbordo con Bombay, già esistente a mezzo della linea di cui sopra, facendo approdare a Livorno anche i piroscafi della linea commerciale Genova-Bombay-Karachi, esercitata dalla società « Marittima italiana », e ciò sino alla cessazione della suddetta Convenzione 18 marzo 1923;

fra

il Commissario per i servizi della Marina Mercantile a nome dello Stato

ed il sig. comm. Alessandro Cerruti, amministratore della Società di navigazione « Marittima italiana » a nome della società stessa, in virtù di regolare mandato,

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Articolo unico.

La società di navigazione « Marittima italiana », sedente in Genova, si obbliga di far approdare a Livorno, a cominciare dal 1° gennaio 1924 e sino alla cessazione della Convenzione 18 marzo 1923, allegato *D* al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, i piroscafi della linea contemplata dalla Convenzione stessa o quelli della linea commerciale da essa esercitata fra Genova, Bombay e Karachi in almeno otto viaggi all'anno verso il contributo annuo di L. 25,000.

La presente Convenzione sarà soggetta al diritto fisso di L. 4 per tassa di registro.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 4 marzo 1924.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile:
COSTANZO CIANO.

p. La società di navigazione « Marittima italiana »:
ALESSANDRO CERRUTI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

PREMESSO

che con la Convenzione in data 18 marzo 1923, allegato *L*, al R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, stipulata tra il Commissario per i servizi della marina mercantile e la società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste, quest'ultima si obbligò di eseguire alcune linee di navigazione verso il contributo statale annuo di L. 33,250,000 e per la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo proroga di anno in anno fino a che non fosse intervenuto il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati o disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine di ciascun anno;

che in aggiunta alle linee suddette, e con l'art. 15 della Convenzione anzidetta, il « Lloyd Triestino » si obbligò di esercitare pure una linea settimanale tra Trieste e Gravosa, con scalo a Pola, Lussimpiccolo, Zara e Spalato, verso il contributo globale di lire 500,000, con inizio dal 1° febbraio e con scadenza stabilita al 31 dicembre 1923, senza condizione di proroga;

che la Convenzione 18 marzo 1923 è rimasta frattanto prorogata al 31 dicembre 1924 salvo rescissione anticipata in caso che intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati;

che ragioni di interesse politico e commerciale inducono a mantenere l'esercizio della linea Trieste-Gravosa sino alla cessazione della suddetta Convenzione 18 marzo 1923;

fra

il Commissario per i servizi della marina mercantile a nome dello Stato

ed il sig. comm. Gino Albi, direttore della sede di Roma della società di navigazione « Lloyd Triestino », a nome della società stessa in virtù di regolare mandato,

è stato concordato quanto segue:

Articolo unico.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste si obbliga di continuare dal 1° gennaio 1924 e sino alla cessazione della Convenzione 18 marzo 1923 allegato *L* al Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, l'esercizio della linea Trieste-Gravosa con approdi a Pola, Lussimpiccolo, Zara e Spalato (velocità media non inferiore a miglia 10), con periodicità settimanale verso il contributo annuo di L. 500,000 e sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nella suddetta Convenzione 18 marzo 1923.

La presente Convenzione sarà soggetta al diritto fisso di L. 4 per tassa di registro.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 4 marzo 1924.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile:
COSTANZO CIANO.

p. La società di navigazione « Lloyd Triestino »
GINO ALBI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 893.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 919.

Proroga della temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificata con R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 49, e 23 dicembre 1923, n. 2773;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.

Restano pure prorogate fino alla data stessa le temporanee riduzioni daziarie previste dall'art. 1 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 49.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **894.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. **861.**

Erezione in Ente morale della « Fondazione Premio al valore » a favore del 2° reggimento fanteria.

N. 861. R. decreto 27 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la «Fondazione Premio al valore », costituita col fondo di L. 1000 nominali e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.

Numero di pubblicazione **895.**

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. **866.**

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Baiardo.

N. 866. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Baiardo ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1924.

Numero di pubblicazione **896.**

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. **874.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Aosta.

N. 874. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Aosta ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1924.

Numero di pubblicazione **897.**

REGIO DECRETO 15 maggio 1924, n. **875.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Dario Bertolini di Portogruaro.

N. 875. R. decreto 15 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Dario Bartolini di Portogruaro ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1924.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1924.

Revoca del decreto Ministeriale 22 novembre 1923, con effetto dal 31 maggio 1924, nei riguardi dell'Istituto Saporiti di Vigevano.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1923, con il quale si dichiaravano sciolte le amministrazioni di nove istituzioni pubbliche di beneficenza di Vigevano, affidandosene la gestione a una Commissione composta dei signori cav. uff. dott. Domenico Campanelli, presidente, cav. ing. Luigi Cuzzoni e cav. Salvatore di Benedetto;

Vista la nota 7 maggio 1924, n. 8405 del Prefetto di Pavia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il suaccennato decreto Ministeriale 22 novembre 1923, cesserà di avere effetto nei riguardi dell'Istituto Saporiti, di Vigevano, a decorrere dal 31 maggio 1924.

Roma, addì 27 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1924.

Sostituzione di un membro della Commissione di esame per il concorso diplomatico consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto in data 4 maggio 1924 col quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Constatato che il prof. Dionisio Anzilotti, membro della predetta Commissione, per sopravvenuti impegni del suo ufficio, trovasi impedito di continuare a prestare l'opera sua;

Determina:

In sostituzione del prof. Dionisio Anzilotti è nominato membro della Commissione d'esame il prof. Arrigo Cavaglieri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Villapiana, Seregno, Saronno, Fraine, Sermoneta e Caserta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il R. decreto in data 31 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Villapiana;

Veduta la legge comunale provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali

non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Villapiana è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 3 maggio 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Seregno;

Ritenuto che i poteri del Regio commissario decorrono dal 15 marzo u. s. per modo che il 15 giugno p. v. scadranno i primi tre mesi di gestione straordinaria;

Considerato che non è possibile in questo primo periodo provvedere completamente al riordinamento dell'ufficio e dei servizi comunali, alla sistemazione finanziaria del Comune ed alle modificazioni della pianta organica e del regolamento per il personale municipale;

Che, d'altra parte, le speciali condizioni dell'ambiente locale non consentono — per ora — di procedere alla ricostituzione dell'Amministrazione comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Seregno è prorogato di tre mesi con decorreza dal 15 giugno 1924.

Milano, addì 3 giugno 1924.

Il Prefetto: NASALLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Veduto il R. decreto 3 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Saronno;

Considerato che col 10 giugno 1924 scadono i primi tre mesi di gestione del predetto Regio commissario e che non è possibile per allora convocare i comizi elettorali per la ricostituzione di quel Consiglio comunale;

Considerato che d'altra parte l'opera della gestione straordinaria non è compiuta nè può compiersi in breve giro di tempo perchè sono in corso i principali provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Comune, dei pubblici servizi e per il riordino del personale e che l'ambiente locale non è ancora in condizioni di sufficiente tranquillità per poter procedere fruttuosamente alla ricostituzione della normale amministrazione;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decretto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Saronno è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 10 giugno 1924.

Milano, addì 5 giugno 1924.

Il Prefetto: NASALLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 17 febbraio 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Fraine;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario, il quale assunse le sue funzioni il 17 marzo successivo, fu sostituito con R. decreto 4 maggio 1924 ed anche per tale ragione non si è potuto portare a compimento la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi mentre, d'altro lato, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fraine è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 7 giugno 1924.

Il Prefetto: REGARD.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sermoneta;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sermoneta è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 4 giugno 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caserta è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 4 giugno 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di gennaio 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	69,003	32,498	36,505	312,070	204,670
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	—	—	—	—	—
Anni 1876-1923	10.926	25,960.481	18,673.194	7,287.287	120.995.901	93.687.143
Somme complessive	10.926	26.029.484	18,705.692	7,323.792	121,307.971	93,891.813

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	333,766 580.38	—	333,766 580.38	232,184.394.32	101.582,186,06
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	—	—	—	—
Anni 1876-1923	34,115.349,438.75	1.892,346,664.80	36.007.696 103.55	27.025,557.173.35	8,982.138,930.20
Somme complessive	34,449,116,019.13	1,892,346 664.80	36.341,462 683.93	27,257,741 567.67	9,083,721,116.26

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di gennaio	—	786	176	610	3,445	2.414
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	—	—	—	—	—
Anni 1915-1923	401	55.695	17.935	37 760	197.567	177.221
Somme complessive	401	56 481	18,111	38 370	201.012	179.635

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di gennaio	3,[illegible]47,866.15	—	3,147 866.15	2,134,958.76	1,012.907.39
Mesi precedenti	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso	—	—	—	—	—
Anni 1915-1923	128.666.606.62	2,626.825.40	131.293,432.02	105.169,316.05	26.124.115.[illegible]7
Somme complessive	131.814,472.77	2,626,825.40	134,441,298.17	107,304,274.81	27,137,0[illegible].36

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di gennaio	1,857	1,243	614	2 574	4,964,866.47	3,080	4,092 265.10	872,601.37
Mesi precedenti	—	—	—	—	—	—	—	—
Somme totali dell'anno in corso.	—	—	—	—	—	—	—	—
Anni 1883-1923	354,284	226,318	127,966	1,689,941	1,145,943,493.29	2.427,791	1,073,188,441.28	72,755,052.01
Somme complessive .	356,141	227,561	128,580	1,692 515	1,150,908,359.76	2,430,871	1,077,280,706.38	73,627,653.38

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di gennaio	1,521	10,704.451.78
Mesi precedenti.	—	—
Somme dell'anno in corso. . .	—	—
Anni 1876-1923	540 679	1,011.562,135.32
Somme complessive . . .	542,200	1,022,266,587.10

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di gennaio	252
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	252
Anni 1909-1923	4,688.932
Somma complessiva . . .	4.689.184

Rimasti in corso N. 175,237.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di gennaio.	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive . . .	7,018,664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di gennaio.	6,331	50,588,667.80
Mesi precedenti	—	—
Somme dell'anno in corso . .	—	—
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474.29
Somme complessive	1,990,856	5,392,465,142.09

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** ELENCO N. 42.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	778921	140 —	Visani *Maria* di *Giuseppe* minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Bolzaneto (Genova).	Visani *Cherubina* di *Giulio* minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	36184 36151	175 — 105 —	Tribone *Paola* fu Vincenzo vedova di Vagnozzi Vincenzo, dom. in Torino.	Tribone *Maria-Anna-Francesca-Paola*, ecc. come contro.
3.50 %	408148	595 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	632430	175 —		
»	650058	385 —		
»	680786	350 —		
»	691450	175 —		
»	704545	350 —		
»	719095	280 —		
»	727609	350 —		
»	789231	350 —		
»	797199	385 —		
»	371229	700 —		
»	371230	280 —		
5 %	173043	500 —	Ospedale di Iseo (Brescia) con usufrutto vitalizio a Buffoli *Angelina* fu Giacomo, nubile, dom. ad Iseo (Brescia).	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a Buffoli *Maria-Angela* fu Giacomo, ecc. come contro.
3.50 %	740475	231 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	28918 30021	3000 — 75 —	Marelli *Giuseppa Alice* di Giuseppe moglie di *Alfonso* Novellis di Coarazze, domiciliata a Torino.	Marelli *Maria-Giuseppa-Francesca-Luigia-Sofia-Alice* di Giuseppe, moglie di Novellis *Maria-Francesco-Giuseppe - Alfonso - Luigi-Paolo*, dom. a Torino.
»	30163	1500 —	Marelli *Alice* fu Giuseppe moglie di Novellis di Coarazze Alfonso, dom. a Torino.	
3.50 %	240814	2100 —	Marelli Maria-Giuseppa di Giuseppe, moglie di Novellis *Alfonso*, dom. a Torino.	
P. N. 5 %	31315	45 —	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Mignetta* Guido, dom. a Casagiove (Caserta).	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Miglietta* Guido di *Ettore*, dom. come contro.
»	31316	25 —	*Mighetta* Guido di *Michele*, dom. come la precedente.	*Miglietta* Guido di *Ettore* dom. come contro.
5 %	235768	435 —	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale fu Natale. minori, sotto la tutela di *Pedretti Giuseppe* fu Tomaso, dom. a Fondo Toce (Novara).	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale, fu Natale, minori sotto la tutela di *Buscaglia Pietro di Francesco*, dom. come contro.
»	178778	500 —	*Burtuna* Michele di Francesco, dom. a New York.	*Bertuna* Michele di Francesco, dom. a New York.
3.50 %	363976	35 —	Balbi *Rina* e Giovanni Battista fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giovannetti Tomasina ved. Balbi, dom in Cornigliano Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Bignone Caterina fu Benedetto, vedova di Balbi Serafino.	Balbi *Erina* e Giovanni Battista ecc. come contro.
3.50 % mista	2206	140 —	*An[illegible]* [illegible]useppe fu Nicola, dom. a Lagonegro [illegible]otenza).	*Andrioli* Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	704810	213 50	Pagano Angelo fu Andrea, dom. a Manfredonia (Foggia).	Pagano Angelo fu Andrea, *minore*, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	125484	760 —	Martinazioli Antonio, Guido e Ugo di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio, a Rainoni *Erminia* fu Giuseppe ved. di *Vannazzi* o *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rainoni *Maria-Erminia* fu Giuseppe, vedova di *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.
	314578	365 —	Novelli Luigi, Angela e Carolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Vittoria di Pietro, ved. di Torelli Antonio, dom. a Sale (Alessandria) con usufrutto vitalizio a *Ghisliori* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Ghisilieri* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Zoppi Ettore fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 17.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 858 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Biso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 133

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	115 90	Belgio	101 62
Londra	99 391	Olanda	8 62
Svizzera	405 30	Pesos oro	17 34
Spagna	309 80	Pesos carta	7 63
Berlino	—	New-York	23 06
Vienna	0 0325	Oro	444 95
Praga	67 39		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	92 84
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	55 67
	5.00 % netto	101 79
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	91 09

Bollettino N. 134

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 giugno 1924.

	Media		Media
Parigi	121 77	Belgio	104 73
Londra	99 058	Olanda	8 625
Svizzera	404 41	Pesos oro	17 42
Spagna	309 50	Pesos carta	7 665
Berlino	—	New York	22 97
Vienna	0 0326	Oro	443 21
Praga	66 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	91 49
	3.50 % » (1902)	84 —
	3.00 % lordo	55 67
	5.00 % netto	101 48
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	90 44

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 2 corrente, in Podenzano, provincia di Piacenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 giugno 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.